

Nota di analisi e commento CISL

DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”

LAVORO

Art. 11 - Proroga cassa integrazione con causale covid e divieto di licenziamenti

Come ricorderete, per le aziende ricadenti nell’ambito dell’assegno ordinario e della cig in deroga (servizi anche sotto i 6 dipendenti, inclusi commercio e turismo sopra i 50 addetti), il Decreto Sostegni (DL 22 marzo 2021, n. 41 convertito in legge 21 maggio 2021 n.69) aveva concesso 28 settimane di assegno ordinario e cig in deroga con causale covid utilizzabili fino al 31.12.21, ma per molte di queste aziende, quelle in maggiore difficoltà che le hanno utilizzate senza soluzione di continuità, le settimane sono in esaurimento entro il mese di ottobre.

Per le aziende ricadenti nell’ambito cigo (industria ed edilizia), le settimane di cassa covid erano state prorogate solo fino al 30 giugno, tranne che per le aziende del tessile-abbigliamento-pelle, per le quali erano state concesse ulteriori 17 settimane di cigo con causale covid utilizzabili tra il 1.7.21 e il 31.10.21, (introdotte con un decreto-ponte poi riassorbito nella conversione in legge del Decreto Sostegni bis - DL 25 maggio 2021, n. 73).

Per tutte queste aziende era stato contemporaneamente stabilito il divieto di licenziamento, sia collettivo, sia individuale per giustificato motivo oggettivo, fino al 31 ottobre 2021.

Il nuovo decreto stabilisce la possibilità di ulteriori settimane di cassa covid nei seguenti termini:

- I datori di lavoro ricadenti nell’ambito dell’assegno ordinario e della cig in deroga possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga con causale covid, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza che sia dovuto il contributo addizionale; le tredici settimane sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali siano stati già interamente autorizzati i periodi previsti dal Decreto Sostegni, decorso il periodo autorizzato.
- I datori di lavoro del tessile-abbigliamento-pelle possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale covid per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza che sia dovuto il contributo addizionale; le nove settimane sono riconosciute ai datori di lavoro se siano decorsi i periodi già autorizzati, ma senza la condizione che siano stati già interamente autorizzati i periodi previsti dal Decreti Sostegni-bis.

Le domande di accesso ai trattamenti vanno presentate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto. In caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipo del 40%, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il

periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

I Fondi bilaterali di solidarietà dei settori dell'artigianato e della somministrazione, essendo questi settori compresi tra quelli che potranno richiedere le ulteriori 13 settimane, continuano a garantire l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità.

Ai datori di lavoro che presentano domanda per queste nuove settimane di cassa covid restano preclusi i licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo per la durata della fruizione dei trattamenti di integrazione salariale. Sono confermate le deroghe a tali divieti per i casi di:

- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;
- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo stesso, ai quali è comunque riconosciuto la Naspi.

Si tratta della risposta del Governo alle richieste di Cgil, Cisl, Uil per fronteggiare una fase dell'emergenza covid nella quale, pur essendo in netto miglioramento la situazione sanitaria, è purtroppo ancora difficile la situazione di numerose aziende e lavoratori. Tuttavia segnaliamo con preoccupazione che il periodo di cig covid previsto per il settore tessile-abbigliamento-pelli è pari a 9 settimane anziché 13 come per gli altri settori. Oltre a non comprendere le ragioni di tale differenziazione, riteniamo che si tratti di un periodo insufficiente, che non consente di arrivare a fine anno.

Inoltre appare un inutile irrigidimento la previsione che le nuove settimane di assegno ordinario e cig in deroga siano riconosciute a condizione che siano stati già interamente autorizzati i periodi previsti dal Decreto Sostegni (tale condizione invece non viene prevista per la cassa ordinaria a favore delle aziende del tessile-abbigliamento-pelli). Non si può infatti escludere che vi siano datori di lavoro che non abbiano avuto bisogno, nei mesi scorsi, di richiedere l'intero periodo previsto, al momento non più richiedibile (le precedenti settimane erano infatti utilizzabili entro il 31 ottobre), ma che oggi potrebbero avere bisogno di nuovi periodi di cassa covid.

Siamo critici anche sulla soluzione relativa al divieto di licenziamento, che viene prorogato per i soli datori di lavoro che utilizzeranno i nuovi periodi di cassa covid ed esclusivamente per i periodi di utilizzo, mentre noi avevamo chiesto un divieto di licenziamento fino al 31.12.2021 slegato dall'uso della cassa integrazione.

Nel corso dell'iter parlamentare di conversione in legge continueremo a fare pressione e presenteremo emendamenti per correggere queste due norme.

Art. 10 - Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria

Il trattamento di integrazione salariale autorizzato ai dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria può essere concesso per una durata complessiva di 12 mesi, con un

finanziamento pari a 63,5 milioni di euro, e può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022.

Al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo vengono erogate risorse aggiuntive per 212,2 milioni di euro finalizzate all'erogazione di una prestazione integrativa dei trattamenti di cigs.

La previsione della copertura degli ammortizzatori sociali anche per i periodi successivi alla cessazione dell'amministrazione straordinaria è da considerarsi un primo passo. Occorre infatti ragionare almeno fino al 2025, coprendo per intero il lasso di tempo previsto dal piano industriale di Ita, presupponendo il massimo assorbimento del personale della ex compagnia Alitalia.

Si rileva che non viene fatto riferimento (e conseguentemente non vengono indicate poste economiche) all'esigenza di garantire la messa in campo di politiche attive del lavoro che, nel caso di specie, sono importanti per il mantenimento, per tutti gli interessati, delle certificazioni ed abilitazioni. Positivo il rifinanziamento del fondo di solidarietà.

Art. 11, co.16-17 - Aree crisi complesse Sicilia

Un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, è concessa in continuità fino al 31.12.21 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, che ne avevano già fatto domanda per il 2020, ai sensi dell'art.1 co. 251 e 251bis della legge 145/2018.

Art. 11, co.15 - Somministrazione di lavoro

L'articolo 11 comma 15 interviene su una norma relativa alla somministrazione di lavoro, a suo tempo introdotta dal "Decreto agosto" (DL 104/2020). Quest'ultimo aveva inserito nell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n.81/2015 (attuativo del Jobs Act per le tipologie contrattuali) un comma che consente agli utilizzatori di impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi, i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione, specificando che la norma avrebbe avuto efficacia fino al 31 dicembre 2021. Tale possibilità interveniva a confermare una interpretazione già contenuta in una precedente circolare del Ministero del lavoro, che però non aveva posto limitazioni temporali.

L'art.11 comma 15 del decreto in esame interviene ora ad abrogare la scadenza temporale del 31 dicembre 2021, pertanto i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione potranno continuare ad essere impiegati in missione anche per periodi superiori a ventiquattro mesi, senza alcuna scadenza temporale.

L'abrogazione della scadenza, che avrebbe messo in discussione la continuità lavorativa di decine di migliaia di lavoratori, arriva a seguito delle forti pressioni di Cgil Cisl Uil e Felsa, Nidil, Uiltemp sul Ministro del lavoro, compresa una recente manifestazione.

FISCO

Titolo I – Misure urgenti in materia fiscale

Articolo 1 – Riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla rottamazione-ter e dal saldo e stralcio

La norma stabilisce che il versamento delle rate per la definizione agevolata delle imposte (rottamazione ter e saldo e stralcio) da corrispondere nel 2020 e nel 2021 è considerata tempestiva (e quindi non determina l'inefficacia della agevolazione stessa) se viene effettuata integralmente entro il 30 novembre 2021.

Viene stabilita la possibilità di essere riammessi alla definizione agevolata delle imposte fissando il termine di novembre e che si perfezioni il pagamento integrale dell'importo dovuto. L'obiettivo è quello di accordare un margine di flessibilità ai contribuenti interessati dal provvedimento ma contemporaneamente emerge la volontà di rientrare in una situazione ordinaria e ordinata di riscossione delle cartelle esattoriali.

Articolo 2 - Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021

Le cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 31 dicembre 2021, il termine per l'adempimento dell'obbligo è fissato in 150 giorni.

In considerazione della eccezionale situazione economica dovuta alla crisi sanitaria, viene accordata una estensione dei termini di pagamento per alcune cartelle esattoriali. Anche in questo caso si tratta di una flessibilità che deve accompagnare verso una situazione di normalità.

Articolo 3 - Estensione del numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dei provvedimenti di rateizzazione in corso prima dell'inizio della sospensione Covid-19

Per i piani di dilazione del pagamento delle imposte che erano in essere l'8 marzo 2020, la decadenza della rateizzazione si realizza in caso di mancato pagamento nel periodo di rateazione di 18 rate anche non consecutive.

Il termine precedentemente fissato era di dieci rate. La norma stabilisce quindi una condizione di maggior favore.

I debitori che siano incorsi nella decadenza della dilazione per i piani che erano in vigore l'8 marzo 2020, sono automaticamente riammessi agli stessi piani e il termine di pagamento delle imposte è fissato al 31 ottobre 2021, fermo restando il vincolo della decadenza nel caso del mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive.

Articolo 4 - Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022

Il contributo a favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione viene integrato per il periodo 2020-2022 di 100 milioni di euro (da 450 milioni a 550 milioni) , e la quota destinata al 2021 viene incrementata da 112 a 212 milioni di euro.

Valutiamo positivamente l’incremento di risorse a favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione poiché questo è il primo passo per rendere il servizio più efficace ed efficiente.

Articolo 5 – Disposizioni urgenti in materia fiscale

Comma 1 – lotteria degli scontrini

Il fondo costituito per garantire le risorse necessarie per il pagamento dei premi, per le spese amministrative e di comunicazione relative alla lotteria degli scontrini, ammontano a 56 milioni di euro e vengono destinate per un ammontare non superiore a circa 44, 32 milioni di euro per il 2021 (44,79 nel ’22 e 44,97 milioni nel ’23) ai premi; e per i restanti circa 11 milioni per sostenere le spese amministrative.

Comma 5 – credito di imposta cultura

Per sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, nel 2020 era stato stabilito un credito di imposta del 90% quale contributo straordinario. La norma stabilisce che questo sia utilizzabile in compensazione nella dichiarazione dei redditi senza più la limitazione del periodo di imposta nel quale era stata sostenuta la spesa.

Commi 7-11 credito di imposta in ricerca e sviluppo

Coloro che abbiano indebitamente utilizzato in compensazione il credito di imposta per spese in ricerca e sviluppo, e maturato tra il 2014 e il 2019, possono riversare l’importo senza sanzioni e interessi.

I soggetti che intendano beneficiare del riversamento spontaneo dovranno inviare una richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022 ed entro il 16 dicembre ’22 la somma dovrà essere interamente riversata.

Articolo 6 – Semplificazione patent box

I titolari di reddito di impresa possono optare per l’applicazione della semplificazione della disciplina del patent box per cinque periodi di imposta; l’opzione è irrevocabile e rinnovabile.

Per poter esercitare l’opzione è necessario essere residenti in un Paese dove siano in vigore accordi per evitare la doppia imposizione; i costi in ricerca e sviluppo (relativi a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa) sono maggiorati del 90%. Sarà un decreto ministeriale a stabilire le norme attuative.

Articolo 7 – Rifinanziamento fondo automotive

La dotazione del fondo è incrementata per il 2021 di 100 milioni di euro, destinati prioritariamente all’acquisto di autoveicoli con livello ridotto di emissioni inquinanti (65 milioni di euro).

POLITICHE SOCIALI

Articolo 9 - Congedi parentali straordinari per DAD, quarantena e infezione Covid del figlio

Sino al 31 dicembre 2021, sono rinnovati i congedi per i lavoratori dipendenti genitori di figli sino a 14 anni, in caso di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, di infezione Covid, di quarantena disposta dalla Asl a seguito di contatto ovunque avvenuto. La fruizione per il medesimo figlio dovrà avvenire in modo alternato all'altro genitore e solo nei giorni in cui l'altro genitore non svolga attività lavorativa né sia sospeso dal lavoro.

In caso di handicap in condizione di gravità del figlio (art.3 comma 3 L.104/92), il congedo spetta a prescindere dall'età, anche in caso di chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato.

Il congedo può essere fruito in forma giornaliera e oraria, prevede una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, è coperto da contribuzione figurativa.

I periodi di congedo parentale fruiti dall'inizio dell'Anno Scolastico 2021/2022 in concomitanza con gli eventi ora previsti per il congedo straordinario, possono essere convertiti a domanda nel congedo straordinario stesso.

In caso di figli 14-16 anni non spetta indennità né contribuzione figurativa, ma è definito il diritto al congedo con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS hanno diritto ad un congedo corrispettivo, con indennità giornaliera pari al 50 per cento rispettivamente di 1/365 del reddito e della retribuzione convenzionale giornaliera.

I benefici di cui ai commi da 1 a 6 sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,3 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2021.

Il decreto rinnova i congedi previsti per i genitori in caso di quarantena, DAD, infezione del figlio. La misura era scaduta a giugno 2020 e ne era stata sollecitata la proroga dalla Cisl e numerose associazioni familiari. Era assolutamente necessario ripristinare, in questa ultima fase di periodo emergenziale, questo strumento di astensione dal lavoro parzialmente indennizzato, per supportare le famiglie nei casi di DAD, quarantena e infezione dei figli.

La sperimentazione avvenuta con i congedi parentali straordinari dovrà però porre le basi per la definizione di un sistema di congedi parentali che a regime sia maggiormente esteso in termini di durata, età dei figli e entità dell'indennità correlata (ancora ferma al 30% per i congedi parentali ordinari).

Art. 17 - Disposizioni finanziarie

Si conferma la destinazione di 6 miliardi di euro a decorrere dal 2022 provenienti dal Fondo per la riforma fiscale al Fondo assegno universale e servizi alla famiglia per finanziare l'assegno unico che entrerà in vigore nel prossimo anno.

Bene la destinazione finanziaria delle risorse sull'assegno unico di 6 miliardi che confermano le previsioni della Legge di Bilancio dello scorso anno.